

COMUNE DI ORTUCCHIO - Provincia di L'Aquila

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) VERSAMENTO ACCONTO 2021

Si informa che:

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) entro il 16 GIUGNO deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU pari alla metà dell'IMU dovuta, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Si evidenzia, inoltre, che con la nuova IMU, non è più prevista l'esenzione per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.

Sono escluse dal pagamento:

- a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- d) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- e) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- f) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- g) **L'Unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dall'anziano o disabile che abbia trasferito la propria residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile in questione non risulti locato o comunque occupato.** In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

La legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha stabilito l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 con riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l'esenzione deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il D.L. "Sostegni" ha esentato dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

Il calcolo dell'Imposta IMU per la RATA DI ACCONTO potrà essere effettuato con le seguenti aliquote stabilite dal Comune:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,30
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
3	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019	9,30
4	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 e categoria catastale D/1 - quota stato (codice 3925)	7,60
	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 e categoria catastale D/1 -- quota comunale (codice 3930)	1,70
5	Tutti gli immobili categoria catastale D/1	10,60
6	Unità immobiliare data in uso a parenti in linea diretta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale	5,90
7	Unità immobiliare classificata nella categoria catastale C1, C/3 e A/10	9,00
8	Aree fabbricabili	9,00
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00
10	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00

DETRAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1- A/8- A/9 per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
- b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. - L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI ORTUCCHIO: **G145**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON I MODELLI F24 e F24 SEMPLIFICATO:

3912	IMU per abitazione principale e pertinenze
3913	IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3916	IMU per le aree fabbricabili
3918	IMU per altri fabbricati
3925	IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO
3930	IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - COMUNE
3939	IMU per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il

I° e III° VENERDI' del mese 12:30 -17:30

II° e IV° MERCOLEDI' del mese ore 15:00-17:00

Vista la situazione attuale relativa al "COVID 19" si prega di chiamare prima al n. tel. 0863/839117

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio